

CAMERA DEI DEPUTATI N. 400

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCCHESE, GARRA, TERESIO DELFINO, FABRIS, CIMADORO, SANZA, BALOCCHI, FRAGALÀ, DIVELLA, CARDINALE, COLLAVINI, PERETTI, NAPOLI, BARTOLICH, MIGLIORI, PEZZONI, CASCIO, BECCHETTI, SINISCALCHI, D'ALIA, PAGANO

Modifica dell'articolo 2 della Costituzione in materia di diritti dell'uomo e del fanciullo

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — I popoli delle Nazioni hanno riaffermato la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana.

Tutto ciò è stato riconosciuto nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

Il bambino, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita.

La necessità di tale particolare protezione, enunciata nella Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 1924, è stata riconosciuta nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1959, nonché dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New

York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

Appare quindi necessario aggiungere all'articolo 2 della nostra Costituzione una norma di palese riconoscimento dei diritti dell'uomo e di protezione del fanciullo.

Vi è quindi la necessità di qualificare a livello costituzionale l'impegno verso l'uomo e il fanciullo, che si inquadra anche nelle decisioni deliberate dall'ONU.

La presente proposta di legge costituzionale intende qualificare la dizione indefinita contenuta nell'articolo 2 della Costituzione e, nel contempo, conferire alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed alla Dichiarazione sui diritti del fanciullo un alto valore vincolante per il legislatore.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. L'articolo 2 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e del fanciullo, sia come singoli, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959, nonché alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 ».